



**Ordinanza
sull'utilizzo della riserva dei contributi del datore di lavoro
quale provvedimento nel settore della previdenza
professionale per far fronte all'epidemia di COVID-19
(Ordinanza COVID-19 previdenza professionale)**

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 16 della legge COVID-19 del 25 settembre 2020¹,

ordina:

Art. 1 Pagamento dei contributi dei lavoratori mediante la riserva dei contributi del datore di lavoro

¹ Il datore di lavoro può attingere alla riserva ordinaria dei suoi contributi per pagare i contributi dei lavoratori alla previdenza professionale.

² Deve comunicare per scritto all'istituto di previdenza l'utilizzo della riserva dei contributi del datore di lavoro per pagare i contributi dei lavoratori. Non è necessario alcun cambiamento né del regolamento di previdenza né del contratto di affiliazione.

Art. 2 Entrata in vigore e durata di validità

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 12 novembre 2020².

² Ha effetto fino al 31 dicembre 2021.

In nome del Consiglio federale svizzero:

...

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga

Il cancelliere della Confederazione, Walter

¹ RS **818.102**

² Pubblicazione urgente dell'11 novembre 2020 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).



Novembre 2020

Ordinanza sull'utilizzo della riserva dei contributi del datore di lavoro quale provvedimento nel settore della previdenza professionale per far fronte all'epidemia di COVID-19

(Ordinanza COVID-19 previdenza professionale)

Commento

1 Situazione iniziale

Il 25 marzo 2020 il Consiglio federale ha adottato diversi provvedimenti per attenuare le ripercussioni economiche della diffusione del coronavirus. Nell'ambito della previdenza professionale ha emanato l'ordinanza del 25 marzo 2020 sull'impiego della riserva dei contributi del datore di lavoro per pagare i contributi dei lavoratori alla previdenza professionale in relazione con il coronavirus (Ordinanza COVID-19 previdenza professionale; RU 2020 1073). Questa ha permesso temporaneamente ai datori di lavoro di attingere alla riserva ordinaria dei loro contributi per pagare i contributi dei lavoratori alla previdenza professionale. Questa ordinanza, emanata dal Consiglio federale in virtù della sua competenza in materia di diritto di necessità (art. 185 cpv. 3 Cost.), aveva una durata di validità di sei mesi ed è rimasta in vigore fino al 25 settembre 2020. Adottando la legge federale del 25 settembre 2020 sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all'epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19), il Parlamento ha nel frattempo autorizzato il Consiglio federale a mantenere questa misura.

La nuova ordinanza corrisponde materialmente a quella precedente. Si tratta semplicemente, sul piano formale, di una nuova edizione volta a mantenere fino alla fine del 2021 la misura introdotta in precedenza. Le imprese che dispongono di una riserva dei contributi del datore di lavoro (RCDL) potranno dunque continuare a utilizzarla per pagare i contributi dei loro lavoratori alla previdenza professionale, attenuando in questo modo eventuali problemi di liquidità.

2 Commento agli articoli di ordinanza

La misura in oggetto serve ad attenuare eventuali problemi di liquidità dei datori di lavoro.

I datori di lavoro hanno la possibilità di costituire una RCDL per finanziare i loro futuri contributi alla previdenza professionale. Le riserve sono gestite dagli istituti di previdenza su un conto separato. Alla fine del 2019 l'importo complessivo delle RCDL ordinarie depositate presso le casse pensioni ammontava a circa 7,5 miliardi di franchi (UST, statistica delle casse pensioni [dati provvisori dell'ottobre 2020 per il 2019]). Di regola, la RCDL può essere utilizzata esclusivamente per pagare la quota dei contributi a carico dei datori di lavoro. La possibilità accordata loro di attingere a questa riserva per pagare la quota dei loro salariati permetterà di attenuare eventuali problemi di liquidità delle imprese. Per poter utilizzare la RCDL a tal fine, i datori di lavoro dovranno presentare una richiesta in tal senso. Potranno utilizzarla anche per pagare contributi dei salariati scaduti prima dell'entrata in vigore dell'ordinanza ma non ancora versati.

La misura non avrà ripercussioni negative per i salariati: il datore di lavoro continuerà a prelevare normalmente la quota dei contributi a carico dei lavoratori dal loro salario e l'istituto di previdenza accrediterà la totalità dei contributi a loro favore.

L'ordinanza avrà effetto sino al 31 dicembre 2021.